SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1837)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VECCHI e COVATTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1986

Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il 4 marzo 1991 l'Università di Ferrara celebrerà il VI centenario della sua fondazione.

Infatti, con la bolla del 4 marzo 1391, Bonifacio IX accordò al Marchese Alberto V d'Este il privilegio di istituire in Ferrara lo « Studio generale » con le facoltà (come oggi si direbbe) di giurisprudenza, arti e teologia.

Fin dai tempi della sua fondazione l'Ateneo ferrarese fu frequentato non solo da italiani, ma anche da molti stranieri (polacchi, tedeschi, francesi, ungheresi, spagnoli, olandesi, inglesi, portoghesi, greci), attratti sia dall'insegnamento di maestri famosissimi sia dai numerosi privilegi a loro concessi.

Dopo alcune difficoltà legate alle vicissitudini di Alberto d'Este, l'Ateneo prese nuovo fasto grazie a Nicolò III e successivamente, durante il XV e XVI secolo, divenne uno dei centri più vivi della cultura italiana del Rinascimento.

Ebbe maestri di gran valore quali: Guarino Veronese e il figlio Battista per la scuola umanistica, Nicolò Leoniceno e Giovanni Monardi, che diedero vita alla medicina filologica riformando le scienze naturali, l'anatomia, la farmacologia, Antonio Musa Brasavola per la botanica, Giovanni Battista Canali per l'anatomia, Celio Calcagnini, Teodoro Bonati, Gianfrancesco Malfatti. Vi si laureavano insigni allievi come Nicolò Copernico in diritto canonico nel 1503 e Teofrasto Paracelso in medicina.

La Rivoluzione francese e gli avvenimenti storici conseguenti del XVII e XVIII secolo determinarono un nuovo sviluppo dell'Ateneo ferrarese, il quale dopo l'unità d'Italia, con decreto del governatore dell'Emilia Farini, il 12 febbraio 1860, venne dichiarato « Università libera ». Negli anni della prima guerra mandiale l'Università di Ferrara era una delle più frequentate raggiungendo nell'anno accademico 1914-1915 i 560 studenti.

Dopo la parentesi fascista, con la Liberazione, l'Università riprende la sua ascesa, rinnovandosi e allargando le discipline di intervento, con cinque facoltà (giurisprudenza, magistero, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e far-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

macia), con tredici corsi di laurea e trentaquattro scuole di alta specializzazione per corsi post-laurea, collocandosi così tra le migliori e più qualificate università italiane per i campi di intervento ricordati e costituendo una rara « oasi », in cui è possibile ancora il diuturno proficuo contatto tra docenti e studenti che tanto giova alla formazione culturale e professionale.

Per celebrare, in maniera adeguata, il VI centenario della fondazione, proponiamo di concedere all'Università di Ferrara un contributo straordinario di 3 miliardi da ripartirsi nel quinquennio 1987-1991 in ragione di 600 milioni annui.

Tale finanziamento dovrà servire per l'organizzazione di convegni di studio, congressi e per ogni altra iniziativa volta alla conservazione e valorizzazione di materiale storico, artistico, scientifico relativo all'attività svolta dall'Ateneo oltrechè al recupero e restauro di edifici di interesse storico di proprietà dell'Università stessa.

Al fine di favorire, inoltre, la partecipazione di privati alle celebrazioni del VI centenario, si propone che, dall'entrata in vigore della legge fino al 31 marzo 1991, i contributi, le donazioni e tutte le altre liberalità effettuate a favore dell'Università di Ferrara a tale scopo possano essere dedotti dal reddito e perciò esenti dal pagamento di ogni imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione del VI centeniario della fondazione della Università di Ferrara è concesso al predetto Ateneo un contributo di 3 miliardi di lire.

2. Tale somma è ripartita in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991, da iscriversi in apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto per:

a) l'organizzazione e l'attuazione di congressi, seminari, convegni di studio, iniziative per valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'Università;

b) il recupero, il restauro, il riordino di materiale storico, artistico, scientifico relativo all'attività svolta dall'Ateneo;

c) la conservazione e il restauro di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Università.

Art. 3.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 1991, tutte le donazioni di contributi finanziari e di beni, e ogni altra liberaltà effettuata a favore dell'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione sono esenti dal pagamento di ogni imposta e sono detratte dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche.